



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1907

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - Estinzione del reato - Revoca della patente - Possibilità - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente. (Cass. Civ., Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1907) [RIV-1406P505] (Art. 186 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 18 aprile 2013 il G.I.P. del Tribunale di Belluno ha confermato la revoca della patente di guida nei confronti di C. D., imputato in ordine al reato di cui all'articolo 186, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, giudicato con sentenza del 22 novembre 2012, ha pure confermato la revoca della patente di guida originariamente disposta.

Avverso l'ordinanza di cui sopra il C. personalmente proponeva ricorso in cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento limitatamente alla conferma della revoca della patente di guida per i seguenti motivi:

1) errata applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio. Osservava su punto il ricorrente che la prima violazione dell'art. 186 de Codice della Strada era stata da lui commessa il giorno 1 dicembre 2008 (il relativo decreto penale di condanna diveniva irrevocabile il 26 settembre 2009) e la seconda violazione in data 17 settembre 2011, quando erano trascorsi ormai oltre due anni dalla prima. Il G.I.P. pertanto avrebbe errato nell'applicare la legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2) Errata applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Secondo il ricorrente, in seguito alla dichiarazione di estinzione del reato all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, viene meno altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il legislatore infatti ha indicato espressamente l'effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sulla sospensione della patente di guida che viene dimezzata E ciò comporterebbe il venir meno della più grave sanzione accessoria della revoca della patente.

3) Errata applicazione di legge con riferimento alla competenza del giudice penale e/o esercizio da parte del giudice di una potestà riservata per legge a organi amministrativi, in quanto, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell'art. 224, comma 3 del Codice della Strada, a seguito della declaratoria di estinzione del reato, non sarebbe il giudice penale competente ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, bensì il Prefetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie che ci occupa il giudice, nel dichiarare a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità stabilito nei confronti del ricorrente, l'estinzione del reato giudicato con sentenza del 22 novembre 2012, ha altresì confermato la revoca della patente di guida originariamente disposta.

Tanto premesso si osserva che, proprio la considerazione svolta nel provvedimento impugnato in conformità al dato normativo, secondo cui, in caso di dichiarata estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida, dimostra che quest'ultima non può essere revocata.

Tale statuizione infatti, determinando la definitiva privazione del titolo abilitativo, risulta in insanabile contrasto con la previsione di legge che, invece, riducendo della metà la sanzione amministrativa della sospensione della patente, evidenzia la temporaneità che deve caratterizzare la privazione del detto titolo nel sopra indicato specifico caso di estinzione del reato.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida. (*Omissis*) **(Cass. Civ., Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 1907) [RIV-1406P505] (Art. 186 cs)**